



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 21/12/2010

- Art. 1- OGGETTO E FINALITA'**
- Art. 2- CONSERVAZIONE DELLE CENERI**
- Art. 3- AFFIDAMENTO DELLE CENERI**
- Art. 4- DISPERSIONE DELLE CENERI**
- Art. 5- SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE**
- Art. 6- REGISTRI CIMITERIALI**

Art.1- OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della legge Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione e affidamento delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria).

2. Il presente regolamento per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art.2- CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere conservate:

a) in forma **indistinta** previo conferimento nell'ossario-cinerario comune presso i Cimiteri Comunali.

b) in forma **distinta** in apposita urna sigillata, che può essere:

- tumulata in celletta individuale o collettiva, in tomba di famiglia, o in loculo anche in presenza di un feretro, in relazione alla capienza dello stesso. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione.

- consegnata al soggetto affidatario di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art.3- AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare agli uffici comunali richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione che l'affidatario dovrà conservare.

3. L'affidatario:

- ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione, nel luogo indicato nell'autorizzazione rilasciata dal Comune;

- è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Casale Corte Cerro, l'eventuale variazione del luogo di conservazione delle ceneri e il trasferimento dell'urna in altro comune.

4.E' possibile la rinuncia all'affidamento delle ceneri da parte del soggetto affidatario, in tal caso l'urna sarà conferita per la conservazione nel Cimitero Comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nell'ossario-cinerario comune a titolo gratuito.

5.Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- I dati anagrafici del defunto e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- L'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- L'obbligazione per l'affidatario di informare il Comune di Casale Corte Cerro eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

Art. 4- DISPERSIONE DELLE CENERI

1.La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è disciplinata dalla legge 30/3/2001 N. 130 e dalla legge regionale 31/10/2007,n.20.

2.Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito della Regione Piemonte, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma al di fuori del territorio comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 15 gg. Di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art.4 comma 7 Legge Regione Piemonte.

3.La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal comune di Casale Corte Cerro anche tramite il gestore del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

4.E' fatto divieto a ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione.

5.Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri il soggetto individuato in vita dal defunto ovvero che ne abbia titolo, ai sensi dell'art.2 comma 7 L.R. 20/2007 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;

- Il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia, o in assenza da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.
- La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, e le modalità di smaltimento dell'urna cineraria vuota.
- Nel caso di dispersione in area privata autorizzazione del proprietario dell'area.

Art.5 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è stata individuato nel Cimitero di Casale Corte Cerro capoluogo nei pressi dell'area di dispersione ceneri apposito luogo ove collocare targa collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei famigliari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.

2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento di dispersione delle ceneri.

Art. 6- REGISTRI CIMITERIALI

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di conservazione o di dispersione delle ceneri, con le generalità dell'affidatario, del defunto e di eventuali successive variazioni.